



Sentenza n. 1768 del 17 dicembre 2004

Udienza del: 14 dicembre 2004,

Presidente: Dott. Vincenzo Sammarco

Relatore: Dott. Luigi Ranalli

TESTO:

SENTENZA

sul ricorso n.920 del 2004 proposto da ***, rappresentato e difeso dagli avv.ti Amos Benni, Maurizio Discepolo e Barbara Schiadà ed eletivamente domiciliato presso il loro studio in Ancona, Via Matteotti n.99;

contro

- il COMUNE di VISSO, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Pierdominici ed eletivamente domiciliato in Ancona, Via Menicucci n.1, presso lo studio dell'avv. Corrado Curzi;

- la REGIONE MARCHE, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Costanzi del Servizio legale regionale ed eletivamente domiciliato in Ancona, Via Giannelli n.36;

- il DIPARTIMENTO AFFARI ISTITUZIONALI e GENERALI della REGIONE MARCHE, Centro operativo di Muccia e Fabriano, in persona del Dirigente pro-tempore, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

del silenzio-rifiuto intervenuto sulla diffida del 16.4.2004 notificata il

19/22.5.2004.

Visto il ricorso con i relativi allegati

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore, alla camera di consiglio del 14 dicembre 2004, il Cons.

Luigi Ranalli;

Udito l'avv. Schiadà, in sostituzione dell'avv. Discepolo, per il ricorrente, l'avv. Pierdominici per il Comune resistente e l'avv. Laura Simoncini, in sostituzione dell'avv. Costanzi, per la Regione Marche;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente, quale proprietario dell'immobile in Villa Sant'Antonio di Visso (N.C.E.U. n.43) danneggiato dal sisma del 1997 ed oggetto di ordinanza sindacale di sgombero, il 7.11.1998 aveva presentato al presentato al Comune domanda di contributo per la sua ricostruzione dell'immobile, ma il Sindaco, con nota dell'11.11.2003, ha respinto la domanda: il diniego è stato contestato dal legale del ricorrente, ma il Sindaco, con nota del 22.3.2004, ha comunicato che la mancata ammissione al richiesto finanziamento pubblico era dovuta alla mancanza dei necessari requisiti previsti dalla legge relativa alle ricostruzioni post-sisma.

Il legale del ricorrente, con raccomandata del 16.4.2004, diretta al Commissario straordinario del Comune di Visso ed al Centro operativo regionale operante in Muccia, ha ulteriormente contestato questa conclusione e, non essendo intervenuto alcun provvedimento comunale entro il termine assegnato, con il ricorso in epigrafe indicato, notifi-

cato il 17.9.2004 e depositato il 27 successivo, ha impugnato il relativo silenzio-rifiuto così formatosi, deducendone l'illegittimità in quanto, sussistono, invece, tutti i presupposti per la concessione del contributo richiesto, chiedendo, a conclusione del ricorso, che sia ordinato alle Amministrazioni intimate di provvedere sulla relativa domanda di contributo inoltrata.

Le rispettive difese del Comune di Visso e della Regione Marche hanno chiesto che il ricorso sia respinto, mancando i necessari presupposti per la formazione di un silenzio-rifiuto.

Con memoria depositata il 14.12.2004, la difesa del ricorrente ha insistito per l'accoglimento ulteriormente illustrando tesi e richieste.

2. Tanto premesso, rileva il Collegio che sulle domande di contributo 28.4.2003 e 6.7.2003, relativamente all'immobile di che trattasi, il Comune di Visso aveva pur sempre provveduto, respingendola con nota dell'11.11.2003 e confermando questa decisione, a seguito delle contestazioni dell'interessato, con nota del 22.3.2004, né l'Amministrazione aveva l'obbligo di riesaminare ancora una volta questi atti, ormai inoppugnabili, a seguito delle ulteriori contestazioni formulate dall'interessato il 16.4.2004.

Il ricorso va, dunque, respinto.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo”.